



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 124 del 21/10/2004

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 ottobre 2004, n. 1472

Direttiva per l'istituzione dei corsi per il rilascio dell'attestato di "Micologo". Richiesta pubblicazione.

Assente l'Assessore alla Sanità e Servizi Sociali, Dr. Salvatore Mazzaracchio, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio n03, confermata dal responsabile del procedimento dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Settore Sanità, riferisce quanto segue il Presidente Fitto:

La Legge del 23 agosto 1993 n. 352, integrata dal DPR 14/7/96 n. 376, ha reso obbligatorio per le Aziende AA.SS.LL l'istituzione degli ispettorati Micologici con funzioni di vigilanza e controllo, nonché certificazione di commestibilità, dei funghi epigei freschi spontanei destinati al commercio al dettaglio, alla somministrazione o per l'autoconsumo.

La stessa normativa ha altresì reso obbligatoria all'interno delle aziende la presenza di un esperto micologo iscritto all'albo.

Il D.M. 29/11/96 n. 686 ha indicato da parte sua i criteri per il rilascio dell'attestato di "micologo", dettagliando altresì, le modalità organizzative dei corsi di formazione.

Con Legge regionale n. 12 del 25/8/03 si è proceduto a disciplinare la materia ed in particolare è stato stabilito che alla regione viene demandata la programmazione dei corsi di formazione per micologi e successiva autorizzazione all'Istituzione degli stessi, mentre l'organizzazione gestionale è affidata all'Università degli Studi, agli Enti Pubblici e alle Aziende Sanitarie delle UU.SS.LL.

Pertanto, si propone alla G.R., sulla base delle suddette indicazioni ed al fine di fornire agli enti interessati alla gestione di detti corsi criteri tecnico-organizzativi da applicare per la corretta tenuta della citata attività, l'osservanza della direttiva allegata al presente provvedimento, quale parte integrante dello stesso, avente ad oggetto: "Direttiva per l'istituzione dei corsi per il rilascio dell'attestato di micologo".

Sezione Contabile:

COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L.R. n° 28/01 e successive modifiche ed integrazioni

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né risulta agli atti d'ufficio che a carico dei soggetti beneficiari esistono debiti per i quali i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

Le spese derivanti dal presente atto sono contenute nei limiti del F.S.R. ovvero delle ulteriori correlate assegnazioni statati a destinazione vincolata e che non producono oneri aggiuntivi rispetto alle predette assegnazioni.

Il Dirigente del Settore

Il presente schema di provvedimento viene sottoposto all'esame della Giunta Regionale in virtù dell'art. 4, comma 4, lettera a...) della L.R. 7/97.

Il relatore sulla base delle risultanze istruttorie propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dal Responsabile del Procedimento, dal Dirigente dell'Ufficio n° 3 e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di approvare il documento allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso ad oggetto "Direttiva per l'istituzione dei corsi per il rilascio dell'attestato di micologo";

Di incaricare il Settore Sanità di trasmettere il presente provvedimento agli enti ed Organismi interessati;

Di delegare il Dirigente del Settore Sanità ad emanare i provvedimenti conseguenziali;

Di disporre che per l'attuazione di quanto previsto nel presente atto i Direttori Generali devono provvedere solo con i servizi attualmente previsti nelle Aziende sanitarie con assoluto divieto di ulteriori acquisizioni e/o implementazioni degli stessi;

Di pubblicare la presente direttiva nel B.U.R.P. ai sensi dell'art. 6 L.R. 13/94.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto

REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO SANITA' E SERVIZI SOCIALI
SETTORE SANITA' - UFFICIO n° 3

ALLEGATO

DIRETTIVA PER L'ISTITUZIONE

DEI CORSI PER IL RILASCIO DELL'ATTESTATO DI MICOLOGO.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La Legge del 23 agosto 1993 n. 352, integrata dal DPR 14/7/96 n. 376, ha reso obbligatorio alle Aziende AASSLL l'istituzione degli ispettorati Micologici con funzioni di vigilanza e controllo, nonché certificazione di commestibilità dei funghi epigei freschi spontanei destinati al commercio al dettaglio, alla somministrazione o per l'autoconsumo.

La stessa normativa ha altresì reso obbligatoria all'interno delle aziende la presenza di un esperto micologo iscritto all'albo.

Il D.M. 29/11/96 n. 686 ha indicato da parte sua, i criteri per il rilascio dell'attestato di "Micologo", dettagliando le modalità di organizzazione e valutazione dei corsi di formazione.

Con Legge Regionale n. 12 del 25/8/03 si è proceduto a disciplinare la materia ed in particolare è stato stabilito che alla regione viene demandata la programmazione dei corsi di formazione per micologi e successiva autorizzazione all'istituzione degli stessi, mentre l'organizzazione gestionale è affidata all'Università degli Studi, agli Enti Pubblici e privati e alle Aziende UU.SS.LL.

OBIETTIVI

Con la qualificazione di detti operatori si intende garantire alla popolazione la vigilanza sulla commestibilità dei funghi messi in commercio, nonché la possibilità di un maggiore e capillare controllo sanitario.

1) SVOLGIMENTO DEL CORSO

1.1. SOGGETTI ATTUATORI DEI CORSI

I soggetti autorizzati alla organizzazione gestionale dei corsi sono individuati dalla Regione Puglia nelle Università degli Studi, negli Enti pubblici interessati, nelle Aziende Sanitarie Locali e nelle associazioni di categoria interessate.

1.2 PRESENTAZIONE ISTANZA

Gli enti pubblici o privati che intendono organizzare i corsi di formazione per micologo devono presentare istanza alla regione per la gestione dei corsi, con la seguente documentazione a corredo:

Programma dettagliato con calendario del corso in conformità a quanto previsto nella presente direttiva (n. di lezioni, durata del corso, n. di corsisti ecc);

Sede in cui viene previsto lo svolgimento del corso, garantendo locali adeguati e sussidi didattici secondo le indicazioni dettate nella presente direttiva;

Docenti con le previste qualifiche per l'effettuazione del corso.

1.3 DOCENZA

Le lezioni saranno impartite da personale docente proveniente da servizi (Università, ARPA, Asl ecc.) che abbiano esperienza sia di controllo micologico pubblico, che di organizzazione di corsi di istruzione micologica e da personale del corpo forestale.

Per tutta la durata il corso sarà supportato da un responsabile con compiti di gestione e di coordinamento dell'attività didattica, in possesso di documentata esperienza e capacità formativa in

grado di garantire il raccordo tra i docenti, scelti tra esperti delle discipline a cui afferiscono gli argomenti trattati.

La scelta dei docenti è operata dalla struttura organizzatrice, che dovrà inoltre disporre di locali per l'insegnamento adeguati al numero dei partecipanti: ufficio di segreteria, sistemi audio-visivi per l'insegnamento; mezzi di locomozione per trasferimenti degli allievi mezzi informativi (telefono, fax, fotocopiatrice, ecc) di un direttore del corso con responsabilità scientifiche ed organizzative.

1.4 POTERE DI VERIFICA E CONTROLLO

La Regione tramite l'ufficio competente in materia esercita il potere di verifica e controllo dei requisiti minimi richiesti per la gestione dei corsi e del corretto espletamento degli stessi al fine del rilascio dell'autorizzazione. Eventuali gravi documentate carenze o mancanze devono formare oggetto di apposita valutazione da parte dell'ufficio competente per la successiva proposta di sospensione o di revoca della autorizzazione all'ente gestore del corso di micologo, che sarà formalizzata con Determinazione del dirigente del Settore Sanità.

2) METODOLOGIA E STRUMENTI

Il corso sarà articolato in due sessioni teorico-pratico, di 120 ore ciascuna, per un totale di 240 ore, con l'obbligo del superamento di un esame-colloquio al termine della prima sessione, diretto a verificare il livello di apprendimento del candidato ed, in conseguenza, l'idoneità del medesimo alla frequenza della seconda sessione. Il mancato superamento dell'esame colloquio non dà diritto alla frequenza della seconda sessione e comporta l'esclusione dal corso del candidato, il quale potrà iscriversi al corso successivo.

La parte pratica si compone di almeno 120 ore che si dovranno svolgere nelle due sessioni possibilmente fine estate e autunno in periodi cioè in cui è più facile reperire sul campo funghi freschi

2.1 PARTECIPANTI

Potranno partecipare al corso operatori del servizio pubblico, operatori dipendenti da strutture private e privati cittadini in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale. Possono accedere al corso soggetti provenienti da altra regione o provincia autonoma.

2.2. DOMANDE DI AMMISSIONE

Le domande di iscrizione al corso di micologo devono essere presentate all'ente organizzatore del corso stesso utilizzando il modello allegato (mod. A e B).

Ogni corso sarà composto da un numero max di 30 allievi e minimo di 15.

Qualora il numero delle richieste fosse superiore al massimo previsto, si terrà conto dei seguenti criteri di ammissione:

I candidati saranno ammessi tenendo conto delle seguenti riserve di posti:

60% operatori dipendenti di amministrazioni pubbliche;

20% operatori dipendenti di strutture private;

20% privati cittadini interessati al conseguimento dell'attestato di "Micologo" ai sensi del D.M. 686/96;

I residenti della regione Puglia avranno la priorità del 50% dei posti disponibili.

2.3 MATERIE DECORSO

Le materie oggetto del corso sono quelle stabilite dal D.M. 686/96 e precisamente:

Generalità sui funghi: Nozioni di biologia dei funghi. Tallo e organizzazione cellulare. Riproduzione e cicli biologici;

Ruolo dei funghi in natura. Concetti di ecosistema e di catena alimentare. Equilibri biologici;

Importanza dei funghi nell'economia umana;
Nutrizione dei funghi. Parassitismo, saprofitismo;
Significato e importanza delle micorrize;
Riconoscimento delle principali specie arboree della flora italiana;
Morfologia dei funghi corpo fruttifero, cappello, gambo, velo, lamelle, tubuli, anelli, aculei, pori, carne, spore;
Classificazione dei funghi. Cenni di sistematica e di nomenclatura;
Caratteri diagnostici per la determinazione dei funghi: testi micologici, microscopici e reagenti;
Criteri di riconoscimento delle specie di Basidiomiceti e Ascomiceti (con l'ausilio di diapositive e di materiale fresco);
I funghi in rapporto all'igiene pubblica. Valore alimentare dei funghi. Pregiudizi popolari sui funghi le specie di funghi ammessi alla vendita. Cenni sulla coltivazione dei funghi;
Le specie di funghi velenosi. Confronti e possibili confusioni tra specie commestibili e specie tossiche.
Cenni di micotossicologia e ruolo del micologo;
Inattivazione delle tossine dei funghi
Raccolta e commercializzazione dei funghi;
Legislazione sanitaria, sulla raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei funghi.

2.4 ESAME FINALE

L'attività formativa si concluderà con l'espletamento di una prova scritta, costituita da una serie di batterie di quiz a risposta multipla, predisposta dalla segreteria ed elaborate dal corpo docente, ed una prova pratica da sostenere in presenza di una Commissione e sarà consentita solo a coloro che avranno frequentato almeno il 75% delle ore previste per il corso, come stabilito dalla normativa.

I soggetti in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 686/96 (art. 6 comma 5), verranno ammessi, su domanda all'esame finale in qualità di privatisti.

Al termine del corso gli enti pubblici o privati presenteranno alla regione sia una relazione sull'attività svolta sia un elenco dei candidati che hanno superato l'esame finale, utilizzando il modello allegato (mod. C).

L'attestato di micologo verrà rilasciato dalla Regione ai partecipanti di cui sopra e gli stessi saranno iscritti in apposito registro regionale, istituito presso il competente Settore Sanità e custodito dall'Ufficio competente in materia che a sua volta curerà la trasmissione dell'elenco dei candidati al Ministero della Salute nonché l'aggiornamento e la pubblicazione annuale sul BURP.

2.5 COMMISSIONE D'ESAME

La commissione, nominata dalla regione sarà composta da:

- Un rappresentante regionale con qualifica di dirigente o di funzionario, con funzioni di Presidente;
- Un responsabile del SIAN della ASL o suo delegato nel cui ambito territoriale si svolge il corso;
- Un esperto micologo designato dall'ASL
- Un docente del corso;
- Un rappresentante del Ministero della Salute o dell'istituto Superiore di Sanità;
- Un rappresentante dell'ente organizzatore del corso con funzioni di segretario.

2.6 AGGIORNAMENTO

Sono previste inoltre attività di aggiornamento con cadenza biennale rivolte al personale già in possesso della qualifica di "micologo" di durata non inferiore alle 50 ore. Dell'organizzazione di tale attività si darà preventiva comunicazione all'ufficio competente del Settore Sanità.

2.7 SPESE DI TRASFERTA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE D'ESAME

Le spese di trasferta dei componenti della Commissione d'esame sono a carico della struttura

organizzatrice del corso unitamente al gettone di presenza nella misura minima prevista dal D.P.C.M. 23 marzo 1995 (G.U. n. 134 del 10 giugno 1995)

2.8 MODALITA' DI FINANZIAMENTO

I partecipanti al corso esclusi i dipendenti degli enti pubblici dovranno versare all'accoglimento della domanda, una quota definita annualmente. Tale quota è determinata, dal gestore del corso, in rapporto al costo complessivo del corso.